204. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	5036
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di documenti)	5036
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	5036
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	5035
Disegno di legge (Annunzio)	5035
Disegno di legge di conversione:	
(Articolo unico)	5023
(*Modificazioni apportate in sede di conversione*)	5023
(Articoli del relativo decreto-legge)	5027
(Emendamenti)	5030
(Ordini del giorno)	5030
Documenti ministeriali (Trasmissione)	5036
Documento di *programmazione* economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 (doc. LVII, n. 2) (Risoluzioni)	5013
Missioni valevoli nella seduta del 27 giugno 1995	5035
Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	5035
Proposte di legge (Annunzio)	5035

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 1996-1998 (DOC. LVII, N. 2)

RISOLUZIONI

La Camera,

esaminato il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 presentato dal Governo in data 2 giugno 1995;

preso atto dei risultati positivi registrati nell'esercizio 1994, sia in termini di aumento del PIL, sia in ragione della diminuzione del tasso di inflazione, nonostante la svalutazione del cambio, che confermano la validità delle scelte di politica economica del Governo Berlusconi, così come peraltro riconosciuto anche dal Governo nel DPEF;

constatato che, pur tuttavia rimane irrisolto il gravissimo problema della disoccupazione specie nelle aree depresse del paese che, malgrado il quasi totale riassorbimento delle forze di lavoro in cassa integrazione e il complessivo buon andamento della produzione, ha registrato un ulteriore incremento di circa 1 per cento, che ha portato il tasso complessivo di disoccupazione alla percentuale dell'11,3 per cento;

constatato che a fronte di tale negativo aspetto e dell'altrettanto inquietante condizione complessiva di marginalità e sottosviluppo in cui versano vaste aree del paese, nei confronti delle quali finora sono apparse inefficaci le iniziative di incentivo e rilancio economico e sociale, il Governo nel DPEF indulge a previsioni ottimistiche, fondate su aspettative incerte e sottovaluta il preoccupante fenomeno di tensione inflazionistica che rischia, al contrario, di vanificare anni di sforzi tesi, pur con le inevitabili luci e ombre delle varie stagioni della politica, a risanare i conti pubblici;

rilevato, in particolare, che alle analisi contenute nel DPEF in merito agli obiettivi di bilancio per il triennio 1996-1998 e quindi alla quantificazione dei saldi, non corrisponde una coerenza dei percorsi legislativi e delle linee di indirizzo da seguire in materia di politica economica, specie alla luce della previsione di ricorrere, in sostanza, ad una manovra per l'esercizio 1996 quasi esclusivamente basata sulla leva tributaria, con le inevitabili negative conseguenze che ciò comporterà sull'economia e in termini di incremento del tasso di inflazione;

rilevata la sostanziale superficialità, genericità e ripetitività dei riferimenti in materia di lotta all'evasione ed elusione sul fronte delle entrate, nonché di lotta agli sprechi, blocco delle assunzioni e quanto altro, sul fronte delle spese;

considera

insufficiente e inadeguato il DPEF e invita il Governo a ritirarlo ed a procedere ad una nuova e più corretta formulazione, sulla base dei seguenti impegni:

ripresa delle linee di risanamento della finanza pubblica attuate dal Governo Berlusconi puntando per il 1996 ad un'ulteriore progressiva riduzione del rapporto debito-PIL, senza ricorso alla leva di maggiori entrate tributarie e fiscali, ma riqua-

lificando e progressivamente riducendo la spesa e perseguendo politiche di riduzione dei tassi di interesse;

riforma del bilancio dello Stato e degli enti pubblici attraverso la presentazione di un disegno di legge che, nell'indicare ruoli, funzioni e competenze dei centri di spesa, determini percorsi per una rivisitazione della spesa consolidata di bilancio e determini le condizioni per la soppressione delle norme e degli stanziamenti ritenuti inutili e comunque non essenziali;

avvio urgente di concrete politiche per il lavoro e l'incremento dell'occupazione, che introducano elementi di maggiore flessibilità in un mercato che, nell'acquisire sempre crescenti elementi di liberalizzazione, non perda di vista i doveri di tutela della dignità umana dei prestatori d'opera e, soprattutto, non induca a comode superficiali quanto inefficaci scorciatoie ispirate alla logica della differenziazione retributiva per aree geografiche;

avvio di una politica di riforma del sistema tributario ispirata ai principi della semplificazione e della umanizzazione del rapporto fisco-contribuenti. In particolare una scelta di continuità rispetto alle linee che in materia tributaria sono state definite dal Governo Berlusconi e, segnatamente, in tema di lotta ad ogni forma di evasione ed elusione, l'attuazione dei principi dell'accertamento per adesione fondato sugli studi di settore, da completare al più presto, oltre all'attuazione di linee di politica tributaria ispirate al cosiddetto federalismo fiscale, che riduca al minimo e razionalizzi il vasto apparato impositivo attuale, senza aggravi per i contribuenti, ma avendo quale obiettivo la corretta responsabilizzazione a livello periferico delle scelte di Governo in funzione dei correlativi costi tributari;

attuazione di una riforma previdenziale che sappia coniugare le obiettive necessità di alleggerimento della spesa pubblica, con l'esigenza di assolvere a fondamentali e ineludibili compiti di equità sociale;

realizzazione di un serio rilancio economico delle aree depresse fondato sull'attuazione di una mirata politica di interventi strutturali che riesca ad utilizzare finalmente i fondi del cofinanziamento UE e veda canalizzate adeguate risorse nazionali. Una politica che punti soprattutto all'attrazione e coinvolgimento di capitali privati, non solo attraverso gli strumenti già regolamentati dall'intervento ordinario ma, soprattutto nel settore delle opere pubbliche suscettibili di redditività, attraverso la corretta regolamentazione dell'istituto della *project financing* e della definizione del conseguente quadro di politiche tariffarie di riferimento;

incentivazione degli stanziamenti in conto capitale, puntando alla selezione e qualificazione della spesa per investimenti;

attuazione nel più breve tempo possibile di condizioni di stabilità politica che sono alla base di qualsiasi strategia di governo dell'economica nel medio e lungo periodo, assumendo ogni iniziativa tesa a consentire la fissazione della data delle elezioni legislative non oltre l'autunno del corrente anno, per avviare una politica di effettivo risanamento della finanza pubblica, di rilancio degli investimenti, di riequilibrio delle aree depresse con il resto del territorio nazionale e, conseguentemente, di soluzione ai problemi dell'occupazione.

(6-00018) « Bono, Valensise ».

La Camera,

esaminato il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio 1996-1998, presentato dal Governo il 2 giugno 1995,

impegna il Governo:

A) per quanto riguarda gli obiettivi strategici di politica economica:

*a*1) a perseguire gli obiettivi del risanamento della finanza pubblica e della

crescita stabile e non inflazionistica dell'economia, in quanto condizioni indispensabili per ridurre l'abnorme trasferimento di risorse finanziarie attuato attraverso gli interessi sul debito, per riassorbire la disoccupazione e i crescenti squilibri territoriali e settoriali, nonché per la piena adesione dell'Italia alla terza fase dell'Unione economica e monetaria;

*a*2) a consolidare la politica dei redditi monetari utilizzando a tal fine gli strumenti disponibili perché sia realizzata la politica di tutti i redditi secondo quanto stabilito dagli accordi del 23 luglio 1993 tra Governo e parti sociali; ad assumere le opportune intese volte a compensare la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni conseguente allo scostamento tra i tassi di inflazione effettiva e programmata;

*a*3) a porre al centro della politica di bilancio per il prossimo triennio, nonché della più generale azione governativa, i temi dell'occupazione e del decentramento dello Stato in senso federale per la costruzione di un autentico sistema di federalismo fiscale anche al fine di responsabilizzare i centri della spesa pubblica e dare impulso alla lotta all'evasione;

*a*3.1) per quanto riguarda l'occupazione: ad assumere l'obiettivo di determinare, particolarmente nel Mezzogiorno, la realistica prospettiva della più rapida e consistente riduzione del tasso di disoccupazione rispetto a quanto indicato nel DPEF; a concentrare l'allocazione delle risorse pubbliche soprattutto in quei settori che coniugano l'occupazione con uno sviluppo sostenibile, rispettoso della salute dell'ambiente e della qualità della vita; ad attuare, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, incisive misure di razionalizzazione del mercato del lavoro, comprese quelle volte a conseguire maggiore flessibilità da non intendersi peraltro come semplice deregolamentazione; a finalizzare nell'ambito di una coerente azione di coesione economico-sociale, nazionale, risorse tali da consentire un sostanziale incremento, in rapporto al PIL, degli investimenti nella infrastrutturazione materiale e immateriale, nella ricerca scientifica e tecnologica, nella formazione e nella sicurezza dei cittadini, fondando tale indirizzo sul concetto di sviluppo sostenibile; a finanziare i programmi suddetti con risorse, aggiutive rispetto a quanto nel DPEF, che dovranno essere reperite secondo quanto indicato nei successivi punti *a*6) e *b*4);

*a*3.2) ad attivare fin dal 1996 gli strumenti per la costruzione di un autentico sistema di federalismo fiscale, nel cui ambito articolare i risparmi di spesa nei comparti indicati nel DPEF, basato sulla responsabilità di entrata e di spesa degli organismi territoriali costituzionalmente rilevanti (regioni, comuni e province).

In tale contesto, utilizzando nel modo più ampio possibile la cornice costituita dal secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, iniziare fin dal 1996 il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggi esercitate dall'amministrazione dello Stato.

Funzioni amministrative esercitate da apparati centrali o periferici dello Stato potranno sussistere solo nei limiti in cui per il loro contenuto in ragione del prevalere di specifici principi costituzionali, il loro esercizio richieda l'uniformità amministrativa su tutto il territorio nazionale.

Le funzioni da trasferire dovranno essere quelle individuate dalla Commissione bicamerale nella XI legislatura, e prioritariamente quelle relative alle attività assistenziali attraverso gli assegni di invalidità civile, la funzione formativa e i lavori pubblici.

A tal fine dovrà avere inizio la riforma del sistema fiscale volta ad attribuire alle regioni imposte autonome, partecipazioni al gettito di tributi erariali, e devoluzioni di gettiti erariali, anche sulla base di proposte di iniziativa parlamentare già presentate; e dovrà essere previsto il potenziamento degli spazi di autonomia nella determinazione di aliquote e basi imponibili per comuni e province, con il vincolo, in ogni caso, della invarianza della pressione fiscale complessiva. In tale contesto

dovrà essere rafforzato il principio della responsabilità degli amministratori locali e introdotto quello della assenza di garanzia da parte dello Stato per eventuali debiti da essi contratti. Dovranno inoltre essere assicurati in ogni caso a tutti i cittadini adeguati livelli di fruizione dei servizi mediante idonei meccanismi di perequazione e di solidarietà che, sia che assumano caratteristica « verticale » (attraverso la costituzione di un apposito fondo), sia che assumano caratteristiche « orizzontali » (mediante trasferimenti intraregionali), dovranno garantire l'assoluta trasparenza della entità delle somme trasferite, e il collegamento delle stesse con il livello di sforzo fiscale e di recupero di efficienza di ciascuna regione beneficiaria;

*a*4) a tenere nel più ampio conto la rilevanza socio-economica della famiglia, con particolare attenzione alle famiglie a basso livello di reddito complessivo e con figli a carico; quest'azione, sia pure con la necessaria gradualità, dovrà tendere a riequilibrare (o in via diretta, attraverso gli assegni familiari, o in via indiretta, attraverso il meccanismo delle detrazioni fiscali) la situazione dei redditi monetari disponibili per i nuclei familiari a basso reddito e con figli a carico;

*a*5) a proseguire con rigore ed energia nel processo di riordino e privatizzazione delle imprese pubbliche, determinando con rapidità, per quanto compete al Governo, assetti giuridici e condizioni per la liberalizzazione dei mercati e per la definizione delle tariffe e degli *standards* di qualità delle imprese operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità, attraverso la istituzione delle autorità di regolazione degli stessi servizi; in particolare per quanto riguarda il settore delle telecomunicazioni, a promuovere la presenza di nuovi gestori, precludendo l'acquisizione di altre reti all'attuale gestore; ad anticipare al 1996 la liberalizzazione e la relativa regolamentazione *(authority)*, a garantire la libertà di accesso alle reti precludendo l'accesso al settore televisivo dell'attuale gestore ed escludendo altresì l'assunzione di partecipazioni rilevanti nelle reti di telecomunicazioni ai gruppi operanti nel settore televisivo; a promuovere la nascita di operatori via cavo a livello locale autorizzati a gestire servizi telefonici e a tal fine ad attribuire ai comuni metropolitani e alle regioni la competenza ad adottare i necessari provvedimenti amministrativi;

*a*6) a sviluppare un'azione più incisiva sul lato della evasione e dell'elusione fiscale, sviluppando gli studi di settore, uniformando la disciplina della deducibilità degli interessi passivi a quella prevalente nei principali paesi europei, e rivedendo i meccanismi di tassazione dei gruppi di imprese, con l'obiettivo di recuperare, nel triennio, gettito aggiuntivo per almeno un punto di PIL da destinare al sostegno di programmi per l'occupazione e gli investimenti di cui al punto *a*3);

B) per quanto riguarda le decisioni di bilancio ed i vincoli procedurali operanti nella « sessione di bilancio » in Parlamento:

*b*1) ad operare coerentemente affinché il fabbisogno del settore statale per il triennio 1996-1998 si mantenga all'interno degli obiettivi stabiliti nel DPEF, rendendo così possibile un'ulteriore significativa discesa del rapporto debito/PIL, rapporto che dovrebbe assumere un segno decrescente già a partire dal 1995;

*b*2) ad impostare il disegno di legge finanziaria 1996-1998 ed i connessi provvedimenti collegati, nonché il bilancio programmatico per lo stesso triennio, in modo da garantire il conseguimento degli obiettivi sopra indicati, in particolare in modo da realizzare per il 1998, a livello di settore statale, un sostanziale pareggio nelle partite correnti, comprensive degli interessi. In questo contesto i disegni di legge richiamati devono rispettare le regole ed i vincoli seguenti:

*b*2.1) il valore del saldo netto da finanziare di competenza del bilancio statale per il 1996 (al netto delle regolazioni debitorie) non potrà superare 148.000 miliardi, escludendo le entrate derivanti da alienazioni e dismissioni di beni patrimo-

niali dello Stato. Per gli anni 1997 e 1998 il disegno di legge finanziaria determinerà livelli massimi dei saldi comunque inferiori a quelli del 1996 e tali da rappresentare tappe intermedie verso il conseguimento dei saldi programmatici, pari a 128.000 miliardi nel 1997 e 101.000 nel 1998;

*b*2.2) a considerare i saldi relativi al 1996 ed i saldi intermedi relativi agli anni 1997 e 1998 (e i corrispondenti obiettivi di fabbisogno del settore statale), come limiti vincolanti per la discussione dei disegni di legge che entrano a comporre la manovra di bilancio per il 1996;

*b*2.3) a considerare il disegno di legge recante riforma del sistema pensionistico, già in esame davanti alle Camere, come provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica 1996-1998 e come elemento di attuazione vincolata della manovra di bilancio relativa al precedente triennio 1995-1997;

*b*2.4) a mantenere il fabbisogno del settore statale per il 1996 ad un livello inferiore a 110.000 miliardi, con un avanzo primario almeno pari a 80.000 miliardi; in via programmatica la manovra dovrà inserirsi in un percorso di rientro che riduca il fabbisogno del settore statale a 88.000 nel 1997 e a 63.000 miliardi nel 1998, con avanzi primari dell'ordine rispettivamente di 104.000 e di 125.000 miliardi;

*b*2.5) a concentrare gli interventi di correzione della legislazione sostanziale correlati al conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti punti (b2.1; b2.2; b2.3, b2.4), non rientranti nel contenuto proprio della legge finanziaria, in un unico disegno di legge « collegato » caratterizzato dalla esclusiva finalità del contenimento delle grandezze di finanza pubblica. Tale disegno di legge collegato sarà presentato in tempi utili secondo l'apprezzamento del Governo e l'urgenza dei problemi e comunque sarà esaminato entro il termine massimo della sessione di bilancio presso ciascuna Camera; gli effetti di tale provvedimento, unitamente a quelli del disegno di legge di riforma del sistema previdenziale, per la parte eccedente gli ammontari già inseriti nella legislazione vigente e del disegno di legge finanziaria e di bilancio dovranno realizzare un miglioramento dell'avanzo primario del settore statale pari a 32.530 miliardi, da articolare sulla base di criteri che valorizzino al massimo l'autonomia e la responsabilità fiscale degli enti territoriali;

*b*3) a corredare i disegni di legge finalizzati al perseguimento degli obiettivi di riduzione del fabbisogno e del saldo netto con relazioni tecniche volte a dimostrare anche gli effetti di aumenti di entrate e di riduzione di spesa. In particolare, dovrà essere in ogni caso specificato l'apporto di ciascuna disposizione alla riduzione del saldo netto e del fabbisogno del settore statale. Tale specificazione sarà assunta come un parametro per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti;

*b*4) ad assicurare una crescita della spesa in conto capitale che sia di effettivo sostegno al processo di sviluppo dell'economia secondo l'indirizzo della precedente sezione A); a questo fine potranno essere destinate agli investimenti maggiori risorse corrispondenti ad un ulteriore contenimento della spesa corrente al netto degli interessi (il cui tasso di aumento dovrà comunque essere inferiore al tasso di inflazione programmato); inoltre ulteriori risorse per gli investimenti potranno derivare da maggiori incrementi di entrata (rispetto a quanto previsto nel DPEF) ottenuti nel modo indicato nel punto *a*.6);

*b*5) a sviluppare, condividendo l'impostazione del DPEF sull'insieme delle direttrici proposte dal lato delle entrate, un'azione più incisiva sul lato della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, tale da determinare nel triennio, senza alcun aumento delle aliquote, un incremento delle entrate dell'ordine dell'uno per cento del prodotto; ogni aumento di entrata ulteriore a quello già incorporato negli obiettivi della manovra per il 1996-1998 sarà destinato al sostegno di programmi per l'occupazione e gli investimenti di cui al punto a3);

*b*6) ad adottare iniziative per la razionalizzazione e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, per l'impostazione di programmi di bilancio a base zero che utilizzino le attuali tabelle C (delle spese permanenti) ed E (definanziamenti) allegate alla legge finanziaria;

*b*7) ad evitare di concentrare le riduzioni di spesa per il 1996 su operazioni di rimodulazione degli stanziamenti di conto capitale;

*b*8) a completare entro il prossimo esercizio finanziario la riforma della pubblica amministrazione nel senso della sua razionalizzazione e a definire la riforma del bilancio per centri di responsabilità amministrativa e per centri di costo, realizzando la riclassificazione ai fini di una gestione più trasparente ed efficiente delle risorse pubbliche, nonché a procedere in ordine ad una fattiva collaborazione con le Camere per la sollecitata approvazione del disegno di legge di riforma della legge di contabilità, per una disciplina più stringente in tema di controllo degli oneri permanenti; a proporre, in via sperimentale, una relazione, in collegamento con il disegno di legge di bilancio, da cui risulti una impostazione della manovra di bilancio che faccia emergere le possibilità di ristrutturazione delle entrate e delle spese tenendo conto dei criteri del c.d. « bilancio ecologico ».

(6-00019) « Petrini, Andreatta, Berlinguer, Masi, Brugger, Mattioli, Ostinelli, Campatelli, D'Aimmo ».

La Camera,

esaminato il DPEF relativo alla manovra finanziaria per il triennio 1996/98;

considerato che:

il risanamento dei conti dello Stato, l'allocazione delle risorse, la politica dell'occupazione ed in definitiva la politica economica del paese debbono assumere un punto di vista radicalmente nuovo rispetto al passato;

occorre rivedere in particolare la politica per il lavoro, quella del fisco, dell'intero stato delle autonomie, così come evidenziato nella relazione di minoranza doc. LVII n. 2/A-*bis*,

invita il Governo

a ritirare il DPEF 1996/98 ed a rielaborarlo alla luce dei problemi e delle soluzioni indicate in detta relazione di minoranza.

(6-00020) « Diliberto, Grimaldi, Carazzi, Marino, Cocci ».

La Camera,

esaminato il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di bilancio per gli anni 1996-1998, presentato dal Governo il 2 giugno 1995;

premesso che:

il DPEF presenta stime relative al tasso di sviluppo dell'economia, al tasso d'inflazione, ed al disavanzo pubblico in rapporto al PIL, che suscitano più di qualche perplessità per la loro attendibilità;

la crescita del 3 per cento del PIL nel triennio 1996-98 è improbabile perché la domanda estera potrebbe rallentare in conseguenza di un possibile rallentamento delle economie trainanti degli USA e della Germania;

la domanda interna non sembra in grado di contrastare questi sviluppi in quanto le politiche di rientro della finanza pubblica non permettono effetti compensativi di rilievo;

preoccupazioni anche maggiori derivano dall'andamento dell'inflazione. Infatti, non appare verosimile che essa possa attestarsi nella media del 1995 sul 4,7 per cento e calare al 3,5 per cento, al 3 per cento ed al 2,5 per cento in ciascuno degli anni successivi. Uno scostamento tra tasso d'inflazione programmato e tasso effettivo non mancherà di determinare reazioni sindacali e pressioni dal lato salariale. Inol-

tre, un livello del tasso d'inflazione superiore a quello programmato determinerà l'intervento dell'autorità monetaria sui tassi d'interesse con conseguenze negative sulla spesa per interessi;

considerato che:

per il 1996 l'obiettivo della manovra verrebbe raggiunto grazie a 16.000 miliardi di riduzione delle spese e 16.500 miliardi di aumenti delle entrate, costituiti in gran parte da interventi sui tributi erariali diretti e su quelli indiretti che tenderanno a trasferirsi sul livello generale dei prezzi, e che per quanto riguarda le spese correnti del settore pubblico, queste continueranno a crescere, anche se entro il tasso di inflazione programmato;

anche la manovra triennale appare sbilanciata in quanto prevede un avanzo primario di 84.600 miliardi, realizzato attraverso 53.000 miliardi di nuove entrate e solo 31.000 miliardi di minori spese. Il peso della manovra cadrà, quindi, soprattutto sui cittadini contribuenti, fatto che non sorprende visti gli attuali equilibri politici parlamentari, che privilegiano le richieste delle *lobbies* sindacali, di categoria e burocratiche;

l'impostazione della manovra, oltre ad essere contraria agli interessi generali, è discutibile sotto il profilo economico. A livello internazionale si è concordi ormai nel ritenere che per risanare la finanza pubblica è necessario privilegiare i tagli della spesa, infatti come è noto gli aumenti delle imposte rischiano di essere controproducenti al fine dello stesso risanamento, in quanto producono inflazione ed altri squilibri, quali la sottrazione di risorse al settore privato, aumenti dei tassi d'interesse e quindi tassi di sviluppo inferiori a quelli potenziali;

rilevata la carenza nel DPEF di concreti indirizzi di riforma della presenza dello Stato nell'economia;

constatato che l'attuale assetto politico-istituzionale non consente una credibile programmazione pluriennale della politica di bilancio, nella quale siano coniugate le indissolubili esigenze del risanamento della finanza pubblica, della promozione della ripresa economica e produttiva e della solidarietà nei confronti delle fasce economicamente e socialmente piu deboli;

ritiene non soddisfacenti in quanto ampiamente perfettibili le linee di politica economica e finanziaria contenute per il triennio 1996-1998 dal DPEF, in conseguenza,

impegna il Governo:

a) qualora la spesa pubblica per interessi eccedesse le previsioni, a non ricorrere ad entrate addizionali, come è accaduto nella manovra finanziaria aggiuntiva del febbraio 1995, ma solo a riduzioni di spese per compensare tale eccesso;

b) a fare in modo che per la manovra relativa al 1996 l'importo realizzato attraverso la manovra sulle entrate venga ridotto di almeno dieci punti percentuali e compensato da un corrispondente aumento delle economie di spesa;

c) ad individuare una strategia di dismissioni e privatizzazioni del patrimonio pubblico mobiliare ed immobiliare che tenga conto oltre che della riduzione del debito pubblico anche della necessità di assicurare il recupero di efficienza nella salvaguardia degli interessi strategici dell'economica nazionale;

d) a provvedere ad una maggiora flessibilità del mercato del lavoro ed a perseguire una politica dei redditi di salvaguardia dei livelli salariali reali non aumentando il costo del lavoro e nel contempo a promuovere una politica attiva della occupazione specie nel Mezzogiorno d'Italia;

e) a procedere all'introduzione di un effettivo federalismo fiscale che si realizzi attraverso un'imposizione sostitutiva e non aggiuntiva a quella dello Stato e che al tempo stesso preveda forme di compensazione tra le aree del paese per evitare che la differenza di reddito comporti l'aggravarsi degli squilibri attuali, realizzate at-

traverso un decentramento istituzionale e di competenze di spesa in una logica di federalismo solidalistico;

f) ad attuare una politica incisiva per un migliore funzionamento della giustizia con investimenti in risorse umane e strutturali;

g) ad attuare una politica di rilancio e di sviluppo dell'economia meridionale e delle zone depresse secondo le seguenti linee:

ridistribuzione degli investimenti pubblici in modo da ridurre il divario infrastrutturale fra le diverse aree del paese;

potenziamento del sistema dei trasporti;

sviluppo della formazione professionale collegato a misure di mobilità del lavoro;

riduzione del differenziale dei tassi d'interesse tra le aree più sviluppate finalizzata al sostegno delle piccole e medie imprese per favorire produzioni di beni e servizi ad alto valore aggiunto;

azioni amministrative per sostenere ed utilizzare al meglio le risorse proprie del Mezzogiorno e delle zone depresse;

h) a perseguire una strategia di responsabilizzazione dei dirigenti pubblici sulla base di *budget* precostituito e finalizzato alla riduzione e alla razionalizzazione delle spese della pubblica amministrazione;

i) a predisporre interventi organici che amplino le linee di indirizzo di sostegno alla famiglia già indicati dalla legge finanziaria 1995, che perseguano una effettiva parità tra scuola pubblica e privata assicurando una copertura economica necessaria alle riforme scolastiche in corso di approvazione;

l) a promuovere la costituzione di una Commissione parlamentare per la revisione delle leggi di spesa e la riforma della struttura del bilancio dello Stato;

m) a dare concreta prospettiva di attuazione dei provvedimenti programmatici contenuti nel DPEF ipotizzando una anticipazione della sessione di bilancio sì da rendere la esigenza di recupero di credibilità legata all'azione di risanamento finanziario del paese premessa indispensabile per un reale aggancio al processo di costruzione europea e contemporaneamente avviare concretamente una visibile assunzione di responsabilità delle attuali forze politico-parlamentari.

(6-00021) « Dotti, Giovanardi, Moioli, Filippi, Lantella, Valensise ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1657. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1995, N. 154, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE ALLUVIONATE NEGLI ANNI 1993-1994
(APPROVATO DAL SENATO) *(2719)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1995, N. 154

All'articolo 2:

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis*. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte con le disponibilità di cui allo stesso articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471.

1-*ter*. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:

"*1*-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni".

1-*quater*. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "proprietari di immobili" sono inserite le seguenti: "anche ad uso non abitativo".

1-*quinquies*. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "proprietari di beni immobili" sono inserite le seguenti: "anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso".

1-*sexies*. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:

"*3*-bis. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo".

1-*septies*. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è stanziata la somma ulteriore di lire 5 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in lire 10 miliardi si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. – 1. È assegnato un contributo straordinario alla regione Campania di lire 5 miliardi per l'anno 1995 per provvedere al ristoro dei danni subiti dalle imprese industriali che abbiano avuto impianti o beni mobili danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro ».

All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dei lavori pubblici provvede inoltre ad utilizzare le disponibilità residue per il finanziamento di interventi strategici approvati nell'ambito del piano stralcio di cui al comma 5 del presente articolo, e per interventi di manutenzione ordinaria".

1-*ter*. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:

"4. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali interessate, per i tratti di loro competenza, individuano, sentita l'Autorità di bacino del Po, i tratti nei quali è necessario procedere alla rimozione dei materiali litoidi e provvedono con prescrizioni progettuali, in ordine alle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da ripristinare, limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo, ad affidare i lavori di escavazione e di stoccaggio a ditte specializzate del settore, anche mediante procedure concorsuali d'urgenza; gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 1995. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali, rispettivamente secondo le proprie competenze territoriali, laddove necessario con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, individuano le aree idonee al deposito dei materiali rimossi, e ne dispongono a tal fine l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. I materiali litoidi rimossi o da rimuovere dai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono posti in vendita, anche contestualmente alle operazioni di affidamento dei lavori, mediante procedura concorsuale di urgenza, resa pubblica presso gli albi pretori dei comuni interessati agli interventi. Il materiale estratto o da estrarre avrà come valore base di riferimento il canone demaniale determinato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. I proventi derivanti dalla vendita di materiali litoidi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35".

1-*quater*. Le procedure di affidamento dei lavori di escavazione e di stoccaggio di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 1-*ter* del presente articolo, devono essere effettuate entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 5:

il comma 2 è soppresso;

al comma 3, dopo la lettera b), *è aggiunta la seguente:*

« *b-bis*) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-*bis*. Gli interventi agevolati possono riguardare anche la quota dei danni relativi ad eventuali attività commerciali svolte dalle imprese artigiane danneggiate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443" »;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è sostituito dal seguente:

"7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e può essere accordata con un massimale pari al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto".

3-*ter*. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. La concessione della garanzia sostitutiva è deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al contributo in conto interessi di cui al comma 2" »;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:

"*1*-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono opere danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22".

4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis* la spesa complessiva e la previsione di spesa per l'anno 1996 previste dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aumentate di lire 130 miliardi.

4-*quater*. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:

"*1*-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono strutture danneg-

giate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22" ».

al comma 5, nell'articolo 9, comma 4, richiamato, le parole: « entro il 31 agosto 1995 » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro il 31 luglio 1995 » *e le parole:* « secondo la ripartizione effettuata con decreto del Ministero dell'interno » *sono sostituite dalle seguenti:* « ripartendole in parti uguali tra le due finalizzazioni di spesa »;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« *6-bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*. La Conferenza di cui al comma 1 è autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del maggio-luglio 1994, i benefici previsti dall'articolo 3-*bis*, alle medesime condizioni e con le medesime modalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza" »;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« *7-bis*. Al comma 3 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "100 miliardi" sono sostituite con le altre: "120 miliardi". Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "200 miliardi" sono sostituite con le altre: "180 miliardi" »;

al comma 8, l'ultimo periodo è soppresso;

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

« *8-bis*. Agli oneri di cui ai commi 7 e 8, fissati rispettivamente in lire 5 miliardi e in lire 1 miliardo, si fa fronte, per il 1995, con le disponibilità e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il cui stanziamento di competenza si intende corrispondentemente ridotto.

8-ter. All'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "sei mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi, nè comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1995" ».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-*bis*. – 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "a carico dei lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti parole: "ancorché mensilmente trattenute agli stessi lavoratori dipendenti".

ART. 5-*ter*. – 1. Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili di-

strutti o danneggiati, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ai soggetti danneggiati è concesso, fino al 31 dicembre 1996, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA. La distruzione o il danneggiamento devono risultare da attestazioni rilasciate dal comune competente.

2. Il contributo, da erogarsi a partire dal 1° gennaio 1996, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA, non compete nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le disposizioni per l'erogazione dei contributi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la somma di lire 150 miliardi.

4. In relazione a quanto previsto dal comma 4-*ter* dell'articolo 5 e dal comma 3 del presente articolo, al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "1000 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "720 miliardi" ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza, entro il complessivo importo di lire 1.000 miliardi; l'onere di ammortamento dei mutui è assunto a totale carico del bilancio dello Stato.

2. Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 sono ricompresi anche quelli di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, e di ripristino delle discariche danneggiate.

3. Per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione contenenti la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni competenti, previo parere della Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde dal parere.».

2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

3. I commi 9 e 10 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 646 del 1994 sono soppressi.

ARTICOLO 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: «dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa» sono aggiunte le seguenti: «comprensivi di quelli relativi alle scorte, idoneamente documentati».

ARTICOLO 3.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono sostituiti dal seguente:

«2. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni rientranti nei territori delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora in conseguenza degli eventi alluvionali avvenuti nell'anno 1994 abbiano subìto danni ai beni di propria pertinenza, indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, al fine del ripristino di tali beni, nonché per interventi di consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle discariche danneggiate e finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 3, comma 1. Per essere ammessi a tale beneficio i legali rappresentanti degli enti interessati presentano domanda alla Cassa depositi e prestiti, in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione, contenente la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base della attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni, previo parere della Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra, si prescinde dal parere della Autorità di bacino.».

ARTICOLO 4.

1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 5, comma 1-*ter*, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 31 dicembre 1995.

ARTICOLO 5.

1. Il termine del 30 aprile 1995 di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 30 novembre 1995.

2. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: « di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 6 ».

3. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «a favore dei soggetti di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: « a favore delle imprese di cui agli articoli 2 e 3 »;

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai commi 6 e 7 dell'articolo 3.».

4. All'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. La garanzia di cui ai commi 6 e 7 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.».

5. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'INPS comunica al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, entro il 31 agosto 1995, l'importo delle indennità concesse ai sensi del comma 1 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, con prioritario riferimento all'importo di lire 100 miliardi ivi previsto. Le eventuali residue somme disponibili, riferite all'importo di lire 100 miliardi di cui al comma 2, sono portate in aumento della spesa prevista dall'articolo 3-*bis*, comma 3, e della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, secondo la ripartizione effettuata con decreto del Ministero dell'interno.».

6. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunta, dopo la lettera *e)* la seguente:

«*e-bis)* i soggetti destinatari del contributo di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, *previsto per la riparazione dei danni subiti* da beni immobili;».

7. Le provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si intendono applicabili anche ai titolari degli studi professionali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

8. Nei confronti del personale dipendente dello Stato comandato in missione continuativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per le esigenze connesse all'attività del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il periodo di duecentoquaranta giorni relativo alla durata massima dell'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, ed all'articolo 1, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è prorogato di centoventi giorni. Al relativo onere si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 6.

1. Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 6, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni medesime, mediante decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Dipartimento della protezione civile.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2-*bis*.

Sopprimerlo.

2-bis. 1.

Roscia.

ART. 5.

Al comma 6-bis, *capoverso* 1-bis, *primo periodo, dopo le parole:* del maggio-luglio *inserire le seguenti:* e settembre.

5. 1.

Devetag.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

ai soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 sono state accordate sospensioni, sia pure temporanee, dei termini per i pagamenti di alcuni tributi;

nell'appendice 2 – « La politica di bilancio per il 1995 » – del documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 1996-1998, al punto 2. 1 – « la manovra aggiuntiva di febbraio » – si legge testualmente: « va altresì rilevato che i risultati dell'anno in corso dovrebbero beneficiare dei versamenti di tributi dovuti per l'anno precedente dai contribuenti residenti nelle zone alluvionate »;

ritenuto che i termini per i pagamenti dei tributi, in considerazione dei pesanti disagi e dei danni patiti dalle popolazioni delle zone alluvionate vadano posticipati oltre il 31 dicembre 1995 e che comunque alcune di queste agevolazioni non dovrebbero dare luogo solo ad un posticipo dei termini ma a vere e proprie esenzioni sia pure *pro tempore*;

impegna il Governo

a non contabilizzare nell'assestamento del bilancio per il 1995 tali entrate tributarie e a prevedere, come d'altronde era stato richiesto al Governo con la risoluzione n. 6-00012, votata dalla Camera il 5 aprile 1995: « preso atto che non sono state a suo tempo incluse nel provvedimento le richieste relative ad esenzioni IVA ed all'innalzamento dell'indennizzo a fondo perduto, ulteriori provvidenze con finalità compensative in sede di approntamento del documento di programmazione economica e finanziaria per il 1996 ».

(9/2719/1) Muzio, Conte, Malvezzi, Cherio, Oreste Rossi, Scalia, Camoirano.

La Camera,

prendendo in esame il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, che ridefinisce e coordina l'impiego delle risorse previste dai precedenti provvedimenti per far fronte ai danni dell'alluvione del novembre 1994 e dei diversi precedenti fenomeni alluvionali del 1994 e del 1993, rileva:

che la più gran parte delle risorse impegnate viene tuttora destinata a trasferimenti per risarcimento a favore di soggetti privati e di imprese colpiti dagli effetti gravi di precipitazioni e perturbazioni meteorologiche che non hanno trovato argine sufficiente nelle opere e nelle azioni di difesa idrogeologica;

che rimane sensibilmente minore e indebolito l'impegno finanziario per il ripristino delle infrastrutture viarie e delle opere di difesa idraulica e prevenzione del rischio idrogeologico;

impegna il Governo

a correggere questa tendenza, prevedendo nel quadro della manovra finanziaria e di bilancio per il 1996 un rafforzamento della spesa per la manutenzione e il rinnovamento delle infrastrutture pubbliche e per i programmi di difesa del suolo, inte-

grando le disponibilità del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

(9/2719/2) Oreste Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, concernente ulteriori interventi per le zone alluvionate negli anni 1993-1994;

condivisa la necessità degl interventi da esso recati, la cui urgenza rende necessario favorire la rapida conversione,

impegna il Governo

a verificare l'esistenza effettiva dei danni di cui all'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato.

(9/2719/3) Formenti, Oreste Rossi, Pizzicara.

La Camera,

al termine dell'esame del decreto-legge n. 154 del 1995 recante nuove norme per far fronte ai danni dell'alluvione del dicembre 1994 e dei precedenti fenomeni alluvionali,

rileva

che è necessario riequilibrare l'assegnazione delle risorse prevedendo non soltanto azioni di risarcimento a favore di soggetti privati e di imprese, ma anche un'iniziativa più generale di prevenzione che riduca al minimo le possibili conseguenze di fenomeni di precipitazione meteorologica che, pur difficilmente prevedibili nella loro intensità, hanno mostrato pur sempre nel tempo carattere periodico. E pertanto

impegna il Governo

per un'applicazione coerente della legge n. 183 del 1989 e delle altre norme a difesa del suolo, in particolare mettendo a disposizione delle autorità di bacino la strumentazione e le risorse che consentano di definire non soltanto i piani previsti dalla legge, ma anche i programmi operativi e gli interventi volti a rimuovere le condizioni e le realizzazioni particolari in contrasto con i piani di bacino, e a realizzare invece le azioni di difesa del territorio, dell'ambiente e di promozione delle attività economiche da essi sostenibili.

(9/2719/4) Scalia, Turco, Oreste Rossi, Galletti, Novelli, Mattioli, Mussi, Turroni, Muzio, Cherio, Monticone, Scanu, Camoirano.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 giugno 1995.

Arata, Gramazio, Galileo Guidi, Latronico, Martino, Mitolo, Parisi, Pecoraro Scanio, Prestigiacomo, Rodeghiero, Rubino, Siciliani, Soldani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 giugno 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MEO ZILIO: « Norme per l'assistenza e la tutela dei malati di mente » (2765);

PISTONE: « Norme a tutela del lavoro domestico e delega al Governo per l'emanazione di norme per l'assicurazione del lavoro casalingo » (2766);

CACCAVALE: « Modifica dell'articolo 430 del codice di procedura penale in materia di attività integrativa di indagine del pubblico ministero » (2767).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 26 giugno 1995 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro del lavoro e della previdenza sociale:

« Norme in materia di mercato del lavoro e flessibilità » (2764).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 giugno 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa dal prefetto di Milano in data 29 maggio 1995.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 giugno 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Fiera di Bolzano per gli esercizi dal 1988 al 1993 (doc. XV, n. 55).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 23 giugno 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, il rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata, relativo all'anno 1994 (doc. XXXVIII-*bis*, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 23 giugno 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) nel 1994 (doc. XXVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 23 giugno 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa dell'8 giugno 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettere in data 23 e 26 giugno 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287:

un parere in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 1995, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, nel testo approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 giugno 1995 (A.C. n. 2439);

un parere in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 1995, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria, con specifico riferimento al testo approvato dalla Commissione finanze della Camera dei deputati il 17 maggio 1995 *(successivamente modificato dall'Assemblea)* (A.C. n. 2438).

I suddetti pareri sono deferiti rispettivamente:

alla IX Commissione permanente (Trasporti) e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie;

alla VI Commissione permanente (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S.p.A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-204
Lire 1000